PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE

Per la Tutela del Benessere degli Equidi Impiegati negli Attacchi Turistici

Proposta a cura di Horse Angels ODV

Documento di lavoro – Versione 2.0
Giugno 2026

Indice

Indice....2
Premessa....3
Articolo 1 – Finalità e Ambito di Applicazione....3
Articolo 2 – Definizioni....3
Articolo 3 – Registro Comunale degli Equidi....4
Articolo 4 – Requisiti degli Equidi....4
Articolo 5 – Orario di Lavoro e Riposo....5
Articolo 6 – Condizioni Climatiche....5
Articolo 7 – Carichi Trainati....5
Articolo 8 – Requisiti delle Carrozze....5
Articolo 9 – Percorsi Autorizzati....6
Articolo 10 – Formazione dei Conducenti....6
Articolo 11 – Controlli e Vigilanza....6
Articolo 12 – Registro Giornaliero....7
Articolo 13 – Piano di Fine Carriera....7
Contenuti minimi del piano....7
Articolo 14 – Trasparenza e Pubblicità dei Dati....7
Articolo 15 – Regime Sanzionatorio....8
Allegati da Sviluppare....9
Nota Finale....10

Premessa

Il presente documento costituisce una proposta di regolamento comunale finalizzata a disciplinare l'impiego degli equidi negli attacchi turistici, con l'obiettivo di garantire elevati standard di benessere animale, sicurezza pubblica e qualità del servizio offerto a cittadini e visitatori.

La proposta recepisce le principali raccomandazioni internazionali in materia di benessere equino nel turismo (tra cui i criteri elaborati da organizzazioni quali Eurogroup for Animals, World Horse Welfare e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA) e introduce misure innovative rispetto alla normativa attualmente vigente in molti contesti urbani, tra cui in particolare un piano strutturato di fine carriera per ogni equide impiegato nel servizio.

Il regolamento si propone come strumento equilibrato, capace di conciliare la tutela degli animali, la sicurezza degli utenti e la sostenibilità economica dell'attività per gli operatori del settore, in una logica di miglioramento progressivo e di trasparenza verso la cittadinanza.

> *Nota redazionale: i contenuti contrassegnati come «da definire» richiedono un approfondimento tecnico-normativo in fase di concertazione con gli uffici comunali competenti, i servizi veterinari ASL e le associazioni di categoria.*

Articolo 1 – Finalità e Ambito di Applicazione

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- Tutelare il benessere fisico e psicologico degli equidi impiegati negli attacchi turistici, in ogni fase della loro vita lavorativa.
- Garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli altri utenti della strada durante lo svolgimento del servizio.
- Valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario rappresentato dalla tradizione delle carrozze a trazione animale.
- Promuovere un modello di turismo etico, sostenibile e rispettoso degli animali, in linea con le migliori pratiche europee.
- Assicurare trasparenza e tracciabilità nella gestione del servizio, attraverso registri pubblici e controlli regolari.

Il regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati – proprietari, operatori, conducenti ed enti gestori – che impiegano equidi per il trasporto turistico a trazione animale nel territorio comunale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Termine	Definizione
Equide	Cavallo, pony, mulo o asino impiegato nella trazione di carrozze per il trasporto turistico di persone.
Attacco turistico	Il servizio di trasporto di persone effettuato mediante carrozza trainata da uno o più equidi, su percorsi autorizzati dal Comune.

Termine	Definizione
Conducente	La persona fisica abilitata alla guida dell'attacco, responsabile della conduzione dell'equide e della sicurezza dei passeggeri.
Operatore	Il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della licenza o autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio.
Turno di lavoro	Il periodo, anche non continuativo, durante il quale l'equide è effettivamente impiegato nel servizio di traino.
Pausa	L'interruzione del lavoro destinata al riposo, all'abbeveraggio e, se necessario, all'alimentazione dell'equide.
Carrozza	Il veicolo a trazione animale destinato al trasporto di passeggeri, soggetto a omologazione e revisione periodica.
Piano di fine carriera	Il documento individuale che definisce le modalità di pensionamento e di mantenimento dell'equide al termine della sua attività lavorativa.

Articolo 3 – Registro Comunale degli Equidi

Il Comune istituisce un Registro comunale degli equidi impiegati negli attacchi turistici, aggiornato e consultabile dagli organi di controllo, contenente almeno i seguenti elementi:

- Identificazione tramite microchip conforme alla normativa vigente e passaporto equino in corso di validità.
- Dati anagrafici dell'equide: razza, sesso, età, mantello, segni particolari ed eventuale nome.
- Indicazione del proprietario e dell'operatore responsabile, con relativi recapiti.
- Indicazione del veterinario referente abituale e della struttura veterinaria di riferimento.
- Storico delle visite veterinarie, vaccinazioni e trattamenti sanitari.
- Data prevista di pensionamento e riferimento al relativo piano di fine carriera (art. 13).

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per l'autorizzazione all'impiego dell'equide nel servizio di attacco turistico. Il Registro è aggiornato entro 30 giorni da ogni variazione rilevante.

Articolo 4 – Requisiti degli Equidi

Possono essere impiegati nel servizio di attacco turistico esclusivamente equidi che rispettano i seguenti requisiti:

- Età minima di 4 anni compiuti, al fine di garantire la completa maturazione scheletrica dell'animale.
- Età massima di 20 anni, salvo idoneità specifica attestata da certificazione veterinaria che confermi condizioni psicofisiche compatibili con il servizio.
- Assenza di zoppie, dolore cronico, patologie respiratorie, oculari o dermatologiche e di qualunque condizione incompatibile con il benessere e la sicurezza del lavoro.
- Adeguato stato nutrizionale, da valutare tramite Body Condition Score (BCS), e assenza di sovrappeso o sottopeso.
- Idoneità comportamentale e temperamento adatto al contesto urbano e al contatto con il pubblico.
- Sottoposizione a controlli veterinari periodici, con frequenza minima semestrale, oltre a controlli straordinari su segnalazione.

> *Da definire in sede tecnica: protocollo standardizzato di valutazione del Body Condition Score e*

> *modalità di certificazione dell'idoneità per gli equidi over 20.*

Articolo 5 – Orario di Lavoro e Riposo

Al fine di prevenire l'affaticamento e tutelare il benessere dell'animale, l'impiego degli equidi è soggetto ai seguenti limiti:

- Massimo 6 giorni lavorativi alla settimana, con almeno un giorno di riposo completo.
- Massimo 8 ore giornaliere complessive, comprensive delle pause.
- Pausa obbligatoria di almeno 30 minuti ogni 4 ore di servizio, in area ombreggiata e dotata di accesso all'acqua.
- Acqua fresca e pulita sempre disponibile durante i turni di lavoro.
- Divieto di impiego dell'equide per più di 2 turni continuativi senza un periodo di riposo adeguato tra l'uno e l'altro.

Il rispetto degli orari è verificato attraverso il registro giornaliero di cui all'art. 12.

Articolo 6 – Condizioni Climatiche

Il servizio di attacco turistico è sospeso in presenza di condizioni meteorologiche avverse o estreme, sulla base dei seguenti criteri:

Condizione	Disposizione
Heat Index inferiore a 30°C	Servizio regolare
Heat Index tra 30°C e 36°C	Servizio consentito con pause rafforzate ogni 2 ore
Heat Index superiore a 36°C	Sospensione obbligatoria del servizio
Temporali, ghiaccio, vento forte (oltre 50 km/h)	Sospensione obbligatoria del servizio

L'Heat Index è calcolato combinando temperatura e umidità relativa secondo le tabelle standard riconosciute a livello internazionale. La responsabilità della rilevazione e della sospensione del servizio è in capo all'operatore, fatti salvi i poteri di intervento della Polizia Locale.

Articolo 7 – Carichi Trainati

Il carico complessivo trainato dall'equide – comprensivo di carrozza, passeggeri e bagagli – deve essere determinato caso per caso, tenendo conto dei seguenti fattori:

- Peso, età, stato di salute e condizione fisica dell'animale.
- Caratteristiche del percorso, incluse pendenze, lunghezza e tipo di pavimentazione.
- Condizioni climatiche e termiche del momento.
- Numero massimo di passeggeri trasportabili, fissato in funzione delle caratteristiche dell'equide e della carrozza.

> *Da definire in sede tecnica: rapporto massimo raccomandato tra peso del carico complessivo e peso corporeo dell'equide, sulla base di letteratura veterinaria aggiornata.*

Articolo 8 – Requisiti delle Carrozze

Le carrozze impiegate nel servizio devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- Revisione tecnica periodica con frequenza almeno annuale, attestata da documentazione conservata agli atti.
- Sistema frenante efficiente e adeguato al peso del veicolo e al numero di passeggeri trasportabili.
- Imbracature e finimenti ergonomici, correttamente dimensionati per l'animale, che non causino sfregamenti o lesioni.
- Possibilità di installazione di sistemi di assistenza elettrica alla trazione, al fine di ridurre lo sforzo richiesto all'equide nei percorsi in salita.
- Dispositivi di segnalazione visiva e sonora conformi al Codice della Strada.
- Sedute e accessi sicuri per i passeggeri, comprese persone a mobilità ridotta ove tecnicamente possibile.

Articolo 9 – Percorsi Autorizzati

I percorsi degli attacchi turistici sono individuati dal Comune secondo i seguenti criteri:

- Preferenza per percorsi a basso traffico veicolare e con fondo stradale regolare.
- Divieto di itinerari con pendenze superiori alle soglie tecniche stabilite, o comunque incompatibili con il benessere e la sicurezza dell'animale.
- Esclusione di tratti con pavimentazione sconnessa, scivolosa o ad alto rischio per gli zoccoli.
- Individuazione di punti di sosta attrezzati con ombra e acqua lungo il percorso.
- Revisione periodica della mappa dei percorsi autorizzati, pubblicata e aggiornata dal Comune.

Articolo 10 – Formazione dei Conducenti

I conducenti di attacchi turistici devono essere in possesso di adeguata formazione, articolata come segue:

- Corso di formazione obbligatorio propedeutico al rilascio dell'abilitazione, comprendente nozioni di benessere e comportamento equino, primo soccorso, normativa di settore e sicurezza stradale.
- Aggiornamento periodico obbligatorio, con cadenza almeno biennale, su benessere animale, sicurezza e novità normative.
- Verifica pratica delle competenze di conduzione prima del rilascio o rinnovo dell'abilitazione.

> *Da definire in sede tecnica: ente erogatore del corso, programma didattico di dettaglio ed eventuali crediti formativi riconosciuti.*

Articolo 11 – Controlli e Vigilanza

Il rispetto del presente regolamento è verificato attraverso un sistema di controlli articolato come segue:

- Ispezioni periodiche programmate, con frequenza almeno trimestrale.
- Ispezioni a sorpresa, senza preavviso, anche su segnalazione di cittadini o associazioni.

- Collaborazione strutturata tra Comune, Polizia Locale e Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente.
- Possibilità per le associazioni di tutela animale di segnalare situazioni di criticità attraverso un canale dedicato.

Gli esiti dei controlli sono verbalizzati e conservati agli atti, e concorrono alla formazione dei dati pubblicati ai sensi dell'art. 14.

Articolo 12 – Registro Giornaliero

Ogni operatore tiene un registro giornaliero, anche in formato digitale, nel quale sono annotati per ciascun equide impiegato:

- Orari di inizio e fine di ciascun turno di lavoro.
- Pause effettuate, con relativi orari.
- Condizioni climatiche rilevate durante il servizio.
- Eventuali anomalie comportamentali, sanitarie o incidenti occorsi.
- Percorso effettuato e numero di passeggeri trasportati.

Il registro è esibito a richiesta degli organi di controllo e conservato per almeno 24 mesi.

Articolo 13 – Piano di Fine Carriera

Elemento qualificante del presente regolamento è l'introduzione di un piano di fine carriera obbligatorio per ogni equide impiegato negli attacchi turistici, finalizzato a garantire una transizione dignitosa dal lavoro al pensionamento.

Contenuti minimi del piano

- Data e criteri previsti per il pensionamento dell'equide, fissati anche in base a età, stato di salute e idoneità al lavoro.
- Indicazione della struttura o del luogo destinato ad accogliere l'animale dopo la cessazione dell'attività (azienda agricola, rifugio convenzionato, mantenimento presso il proprietario).
- Impegno economico per il mantenimento dell'equide pensionato, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi costi.
- Referente responsabile del benessere dell'animale durante il periodo di pensionamento.
- Modalità di verifica periodica delle condizioni dell'equide pensionato da parte del Comune o di soggetti delegati.

Il piano di fine carriera è depositato presso il Comune contestualmente alla registrazione dell'equide e aggiornato in caso di variazioni significative. Il mancato deposito o aggiornamento del piano costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 14 – Trasparenza e Pubblicità dei Dati

Il Comune pubblica annualmente, in formato aperto e accessibile sul proprio sito istituzionale, un rapporto contenente:

- Numero di equidi autorizzati e numero di operatori attivi.
- Esiti aggregati dei controlli effettuati, comprese eventuali criticità riscontrate.
- Numero e tipologia delle sanzioni applicate nel periodo di riferimento.
- Numero di equidi pensionati nell'anno e sintesi dello stato di attuazione dei rispettivi piani di fine carriera.

La pubblicazione di tali dati ha l'obiettivo di garantire un controllo diffuso da parte della cittadinanza e di rafforzare la fiducia nel sistema di tutela degli animali impiegati nel servizio.

Articolo 15 – Regime Sanzionatorio

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti misure, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di benessere animale:

Tipologia di violazione	Misura applicabile
Violazioni lievi (es. ritardo nella tenuta del registro)	Diffida scritta e termine per la regolarizzazione
Violazioni gravi (es. superamento orari, omesso piano di fine carriera)	Sospensione temporanea della licenza
Violazioni gravissime o reiterate (es. maltrattamento, impiego di equidi non idonei)	Revoca della licenza e segnalazione alle autorità competenti

Le procedure sanzionatorie sono avviate dal Comune su segnalazione della Polizia Locale o dei Servizi Veterinari, nel rispetto del contraddittorio con l'operatore interessato.

Allegati da Sviluppare

I seguenti allegati tecnici saranno sviluppati in sede di concertazione con i Servizi Veterinari, la Polizia Locale e le associazioni di categoria, al fine di rendere operativo il presente regolamento:

1. Check-list veterinaria per la valutazione di idoneità al lavoro.
2. Scheda di controllo per le ispezioni della Polizia Locale.
3. Registro delle pause e dei turni di lavoro.
4. Registro delle ferrature.
5. Registro delle visite veterinarie.
6. Scheda individuale di fine carriera dell'equide.

Nota Finale

Il presente documento rappresenta una bozza di lavoro elaborata da Horse Angels ODV come base di discussione per l'Amministrazione comunale. I contenuti potranno essere integrati, modificati o approfonditi nel corso del percorso di concertazione istituzionale, anche alla luce di pareri tecnici specialistici e del confronto con tutti i portatori di interesse coinvolti.